



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Schema di decreto legislativo

**Riparto del contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016 a favore delle
Regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano
le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di
supporto organizzativo del servizio di istruzione
per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio**

Conferenza Unificata

Roma, 21 luglio 2016

Art. 1

Al comma 1 dopo le parole *“lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”* aggiungere la seguente frase: *“In presenza di accordi locali che prevedano, ferma restando l’attribuzione delle funzioni alle Province e alle Città metropolitane, l’effettivo svolgimento dei servizi di cui trattasi da parte di altri enti territoriali, le Province e le Città metropolitane stesse provvederanno a corrispondere agli altri enti interessati le somme ricevute”*.

Al comma 2 sostituire le parole *“i servizi”* con le parole *“le funzioni”*

Al comma 2 sostituire le parole *“siano svolte”* con le parole *“siano attribuite”*

Al comma 2 sostituire le parole *“è attribuita alla Regione che stabilirà le modalità di riparto tra gli enti territoriali interessati”* con le parole *“comunque erogata a favore delle Regioni che provvederanno al riparto tra gli enti cui la legge regionale ha attribuito le funzioni di cui al comma 1)”*

Motivazione

Il dispositivo della bozza di decreto pare non tener conto delle diverse realtà nelle quali i Comuni effettuano, per conto delle Province (spesso tramite accordi convenzionali), i servizi di cui trattasi.

Si devono, infatti, tenere ben distinte le situazioni nelle quali, per legge regionale, la *funzione* dei servizi di supporto è stata attribuita ai Comuni, dalle situazioni nelle quali, ferma restando l’attribuzione della *funzione* a Province e Città metropolitane, vi sono accordi e disposizioni in base ai quali il *servizio* è svolto dai Comuni però, in questo caso, a nome e per conto delle amministrazioni provinciali e metropolitane.

Ne consegue che i due commi potrebbero essere così riformulati:

1. Il contributo di 70 milioni di euro per l’anno 2016, di cui all’art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è erogato a favore delle Regioni a statuto ordinario che provvedono ad attribuirlo alle Province e alle Città metropolitane che esercitano effettivamente le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, di cui all’articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

In presenza di accordi locali che prevedano, ferma restando l’attribuzione delle funzioni alle Province e alle Città metropolitane, l’effettivo svolgimento dei servizi di cui trattasi da parte di altri enti territoriali, le Province e le Città metropolitane stesse provvederanno a corrispondere agli altri enti interessati le somme ricevute.

Tale contributo è ripartito in misura proporzionale alla presenza degli alunni disabili, limitatamente alle scuole secondarie superiori, presenti in ciascuna Provincia, nell'anno scolastico 2014/2015.

2. Qualora *le funzioni* di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali siano *attribuite* a seguito di specifiche disposizioni legislative regionali, a soggetti diversi dalle Province e dalle Città metropolitane, la quota del contributo è *comunque erogata a favore delle Regioni che provvederanno al riparto tra gli enti cui la legge regionale ha attribuito le funzioni di cui al comma 1).*

Osservazioni sul riparto del fondo

Il riparto avviene riproporzionando il fondo disponibile:

- per il 60% sulla base della spesa storica media 2012-2014 dichiarata da ciascun ente
- per il 40% sulla base del numero di studenti disabili riscontrati negli istituti scolastici di ciascuna Provincia e Città metropolitana dalle statistiche del MIUR.

Al riparto così ottenuto si applica una clausola di salvaguardia in base alla quale l'eventuale variazione negativa delle risorse assegnate deve essere contenuta entro il -20% rispetto alla rispettiva spesa storica media.

Al fine di contenere gli effetti negativi del riparto, si richiama l'attenzione circa la necessità di un'integrazione dei dati relativi alle situazioni in cui la spesa storica risulti oltremodo contenuta o assente (Toscana, Emilia-Romagna e Umbria). Nel caso in cui gli enti interessati non fossero in grado di fornire tali informazioni, potrebbero essere utilizzati dati di carattere nazionale relativi alla spesa per servizi simili, eventualmente rapportata al numero degli alunni presenti sul territorio.